

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-309 del 23/01/2019
Oggetto	Adozione di modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO), e gestito dal società FINI SRL C.F. e P. Iva 02509981201, con sede legale in Via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-252 del 18/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale² (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO), e gestito dal società FINI SRL C.F. e P. Iva 02509981201, con sede legale in Via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO).

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA³ n°13/AS/2016 del 17/10/2016⁴, rilasciata alla società FINI SRL in data 17/10/2016 dal SUAP di Zola Predosa, per l'impianto sito in via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO). In particolare si modifica e sostituisce l'allegato B dell'AUA della vigente Determina numero

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Provvedimento AUA adottato da ARPAE con Determina numero 3757/2016 del 06/10/2016 successivamente rilasciato con provvedimento dal SUAP n°13/AS/2016 del 17/10/2016.

³ Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

⁴ A seguito dell'adozione della determina di AUA adottata dal ARPAE Determina numero 3757/2016 del 06/10/2016.

- 3757/2016 del 06/10/2016, relativo alla gestione in comunicazione della matrice rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, con il corrispondente allegato al presente atto.
2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel documento "**Allegato B**" unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e, detto atto dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 4. Obbliga la società ad aggiornare il Certificato Prevenzione Incendi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Prot.31042 del 12/12/2018, copia del certificato aggiornato dovrà essere trasmesso a questa Agenzia.
 5. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁵.
 6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FINI SRL, ha presentato in data 21/06/2018 prot. 17786 al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, tramite il delegato Dott. Oliviero Antonaci, una domanda di variazione non sostanziale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice rifiuti, pervenuta ad Arpae in data 13/09/2018 al PGBO/2018/21208. Nello specifico sono state richieste le seguenti modifiche:

- Ampliamento dell'area di stoccaggio (R13) nella porzione adiacente all'attività e ricompresa

⁵ Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

nel medesimo capannone utilizzato attualmente;

- Inserimento di nuove tipologie di seguito indicate: 3.1 3.2 e 7.1 destinate alla messa in riserva R13, ed inserimento di un nuovo codice CER 191204 ricompreso nella tipologia 6.1 già autorizzata.
- Modifica dei quantitativi parziali delle tipologie inerenti la scheda R13 (messa in riserva), mantenendo inalterate le quantità totali autorizzate nell'impianto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, valutata la documentazione pervenuta ha comunicato con nota del 20/09/2018 PGB0/2018/21802, l'improcedibilità della domanda in quanto priva dell'esito della valutazione preliminare di Screening previsto dall'art. 6 comma 9 D.lgs 152/06 e L.R. 4/2018 art. 6 di competenza della Regione Emilia Romagna.

In data 23/10/2018 prot. 30033 la regione Emilia Romagna ha comunicato che le modifiche "*non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA*".

Successivamente il SUAP del Comune di Zola Predosa ha richiesto con nota prot. 30493/2018 del 30/10/2018 il riavvio del procedimento in atti PGB02018/25474 del 30/10/2018.

Il proponente al fine di aggiornare la documentazione agli atti ha trasmesso in data 08/11/2018 PGB0 26305/2018, integrazione volontaria costituita da planimetria rete fognaria e planimetria aree di stoccaggio stato di fatto e progetto e schede tecnica informativa delle operazioni di recupero R3 R13.

Successivamente in data 17/12/2018 PGB0 29489/2018, Fini Srl ha trasmesso il parere favorevole dei Vigili del Fuoco inerente la modifiche dell'autorizzazione in oggetto condizionato alla seguente prescrizione: "*A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.*".

Per quanto riguarda le verifiche antimafia la società FINI Srl risulta iscritta alla White List della Prefettura di Bologna Prot. 81513 del 20/08/2018.

Acquisiti i necessari pareri di competenza e le relative integrazioni ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 si propone la variazione dell'A.U.A. e modificare l'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n°13/AS/2016 del 17/10/2016⁶, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento, con particolare riferimento agli allegati A, di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 17/10/2031**, ed a

⁶ Adottato da ARPAE con Determina numero 3757/2016 del 06/10/2016

quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 già introitati, ai sensi del cod.12.04.04.02 del tariffario ARPAE .**

Bologna, data di redazione 18. gennaio 2019

Il

Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
impianto FINI SRL Via Benini, 2 - Zola Predosa (BO)

ALLEGATO B

matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.

Lgs.152/2006

**ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di
rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A.

Impresa **FINI SRL** - Codice Fiscale e P. Iva **02509981201** - Sede legale e impianto in **Via Benini, 2 – Zola Predosa (BO)** - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R3, R13 - Classe 2.**

1. Motivazione

FINI SRL , ha presentato, modifica dell'A.U.A. vigente² tramite il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, per l'impianto di Via Benini, 2 a Zola Predosa (BO), pervenuta in data 13/09/2018 agli atti di ARPAE - SAC di Bologna al PGBO/2018/21208. La domanda è stata successivamente integrata con note agli atti PGBO/2018/26305 del 08.11.2018 e successiva nota agli atti PGBO/2018/29489 del 17.12.2018, ritenuta esaustiva.

2. Attestazione

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² n°13/AS/2016 del 17/10/2016

Si conferma l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. 8355/2016 del 10.05.2016**, all'impresa **FINI SRL**, C.F. e P. Iva **02509981201** sede legale ed impianto in Via Benini, 2 a Zola Predosa (BO),

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

Operazione di recupero R3

OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	R3	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	mc*	t/a
			320	60000
TIPOLOGIA	1.1.3b	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER 150101 – 150105 – 150106 - 200101		

* stoccaggio istantaneo

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R3) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- e) Per quanto riguarda i materiali plastici, cartacei e lignei potenzialmente infiammabili lo stoccaggio non deve superare il limite stabilito nel parere favorevole dei Vigili del Fuoco acquisito nella procedura di screening della Provincia di Bologna Pg n. 162338 del 31/10/2012, detto limite potrà essere variato solo a seguito dell'ottenimento del nuovo Certificato Prevenzione Incendi come prescritto nel parere dei Vigili del Fuoco Prot. 31042 del 12/12/2018;

Operazione di recupero R13

			mc*	t/a
OPERAZIONE di RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	315	23000
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER 150101 – 150105 – 150106 - 200101		
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro CER 101112 – 150107 – 160120 – 170202 - 200102		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=100210-120101-120102- 150104-160117-170405- 190102 – 190118 – 191202- 200140		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=110501-110599-120103– 120104-150104-170401- 170402-170403-170404- 170406-170407-191002- 191203-200140		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER 150102 – 170203 - 200139-191204		
TIPOLOGIA	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER=170904		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno - CER 150103 – 170201 - 200138		

* stoccaggio istantaneo

- f) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 23.000 tonnellate/anno, per la tipologia di rifiuti 6.1 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potrà essere superato il valore soglia dell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998 pari a 7.700 t/a.
- g) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- h) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero;

Condizione generale

- i) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta al D.M. 05/02/1998.

4. Avvertenze

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

⁸ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

pari a 490,63 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹;
- f) Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nella procedura di verifica (screening) All. sub/A al PG. 150696/2012 del 09/10/12, di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 344/2012 – I.P. 5103/12.

5. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, allegata alla comunicazione di attività, è la seguente:

- Documentazione tecnica acquisita agli atti PGBO2018/21208 13/09/2018;
- Per le planimetrie e le relative schede tecniche sono quelle acquisiti agli atti con PGBO2018/26305 08/11/2018;

Documento redatto in data 18/01/19

⁹Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.